

REGOLAMENTO EROGAZIONI E VERSAMENTI (REV)

Versione novembre 2021



ART. 1 DEFINIZIONI

Anagrafica: punto di accesso ai servizi online ed alle raccolte dei dati disponibili per gli operatori, creato allo scopo di dematerializzare i flussi informativi, così da renderli al contempo sempre più sicuri e riservati sotto l'aspetto informatico, a cui devono accreditarsi tutti i soggetti che svolgono attività nei settori elettrico, gas, idrico e rifiuti, secondo le modalità stabilite dalle circolari della Cassa

ARERA: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Cassa: Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), istituita dall'art. 1, comma 670, della L. 28 dicembre 2015, n. 208

Componenti tariffarie: parti della tariffa determinate e fissate da atti regolamentari dell'ARERA destinate alla copertura dei costi propri dei sistemi energetico e ambientale

Data Entry: data base informatizzato della Cassa, in cui vengono raccolte le dichiarazioni di versamento degli oneri di sistema e delle componenti tariffarie dei soggetti obbligati

Dichiarazione d'ufficio: comunicazione con cui la Cassa invia o rettifica le dichiarazioni standard e/o spot, nel caso in cui i soggetti obbligati non presentino o non rettifichino tempestivamente le dichiarazioni dovute, secondo le tempistiche e le modalità definite dall'ARERA, dagli atti normativi di riferimento e dai Regolamenti o Circolari della Cassa

Dichiarazione spot: comunicazione sia predeterminata e periodica che non, inviata a mezzo pec o tramite altri sistemi informatici diversi dal data entry secondo le modalità stabilite dalla Cassa, di dati fisici ed economici da parte dei soggetti obbligati propedeutici alla determinazione dei singoli meccanismi di perequazione e dei diversi meccanismi regolatori e normativi stabiliti dai Testi integrati e dalle deliberazioni di ARERA e da altri atti normativi

Dichiarazione standard: comunicazione predeterminata e periodica dei dati fisici ed economici presentata dal soggetto obbligato alla Cassa attraverso il data entry

Erogazione: versamento che la Cassa deve corrispondere al soggetto obbligato, anche a seguito di rettifiche

Importo dovuto: versamento che il soggetto obbligato deve corrispondere a Cassa, anche a seguito di rettifiche

Interesse di mora: interesse collegato al mancato, parziale o ritardato versamento degli importi dovuti entro i termini predeterminati come stabilito dalla regolazione ARERA



Interesse di mora a seguito di rettifiche: interesse collegato al mancato, parziale o ritardato versamento conseguente ad una rettifica dei dati rilevanti da parte del soggetto obbligato

Oneri di sistema: corrispettivi tariffari destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per i sistemi energetico e ambientale che vengono pagati da tutti i clienti finali dei relativi servizi

pagopa: piattaforma attraverso cui avvengono i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione

Prestazioni patrimoniali imposte: l'insieme delle componenti tariffarie e degli oneri di sistema, a copertura dei costi individuati per legge a sostegno di interventi d'interesse generale e nei cui confronti sia comunque ravvisabile il carattere di coattività del versamento

Regolamento di amministrazione e contabilità: regolamento della Cassa approvato da ARERA, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la deliberazione 297/2017/A del 28 aprile 2017

Rettifica delle dichiarazioni: variazioni, in positivo o in negativo, apportate alle dichiarazioni spot ed alle dichiarazioni standard

Soggetto/i obbligato/i: tutti i soggetti, individuati per legge, che sono tenuti al versamento delle componenti tariffarie e/o degli oneri di sistema specifici previsti dalla disciplina di settore, nonché i soggetti che sono tenuti a regolare specifiche partite economiche con la Cassa in forza di disposizioni normative e/o regolatorie, ivi comprese quelle relative alla ripetizione dell'indebito

Tasso di interesse legale: tasso di interesse determinato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Tasso di riferimento della BCE: tasso con cui la Banca Centrale Europea concede prestiti alle altre banche

Testi integrati: testi unici di riferimento pubblicati dall'ARERA



ART. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E DELLE EROGAZIONI

2.1 La Cassa definisce le modalità operative in base alle quali i soggetti obbligati provvedono ai versamenti sui conti da essa gestiti.

2.2 I soggetti obbligati comunicano alla Cassa le dichiarazioni periodiche standard contenenti i dati fisici rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare delle prestazioni patrimoniali imposte secondo le tempistiche definite e comunicate dalla stessa Cassa. I dati fisici dichiarati devono essere coerenti con la fatturazione del servizio prestato nel periodo di riferimento.

2.3 I soggetti obbligati versano alla Cassa il gettito delle componenti tariffarie e degli oneri di sistema secondo le tempistiche definite dall'ARERA e dai Regolamenti o Circolari della Cassa.

2.4 I soggetti obbligati che, a seguito delle verifiche effettuate da Cassa, non presentino tempestivamente le dichiarazioni periodiche e/o non versino tempestivamente alla Cassa gli importi dovuti, possono essere soggetti a ispezioni di carattere tecnico – amministrativo - gestionale da parte degli Uffici di Cassa, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 7, del Regolamento di amministrazione e contabilità della Cassa.

2.5 Qualora i soggetti obbligati non presentino o non rettifichino tempestivamente le dichiarazioni periodiche, la Cassa potrà procedere a inviare o rettificare d'ufficio le stesse secondo le tempistiche e le modalità definite dai Regolamenti o Circolari della Cassa.

2.6 Le erogazioni di Cassa, che seguono le dichiarazioni standard, qualora esse siano state presentate tempestivamente, sono liquidate entro i termini previsti dalle singole deliberazioni di riferimento o dai corrispondenti Testi integrati dell'ARERA e dai Regolamenti o Circolari della Cassa, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 7, del Regolamento di amministrazione e contabilità della Cassa.

2.7 I soggetti obbligati presentano le dichiarazioni spot secondo le tempistiche previste dalle singole deliberazioni di riferimento o dai corrispondenti Testi integrati dell'ARERA, dagli atti normativi di riferimento e dai Regolamenti o Circolari della Cassa.

2.8 Fermo restando quanto previsto da ARERA in materia di perequazione, la Cassa aggiorna l'ammontare dei saldi di perequazione RTDG a seguito di rettifica dal 1° ottobre al 31 ottobre e dal 1° maggio al 31 maggio di ciascun anno.



2.9 I soggetti obbligati, che hanno presentato alla Cassa le dichiarazioni spot di cui al comma 2.7, versano alla Cassa l'importo dovuto secondo le tempistiche definite dall'ARERA, dagli atti normativi di riferimento e dai Regolamenti o Circolari della Cassa.

2.10 Qualora i soggetti obbligati non presentino o non rettifichino tempestivamente le dichiarazioni spot, la Cassa potrà procedere a inviare o rettificare d'ufficio le stesse secondo le tempistiche e le modalità definite dall'ARERA, dagli atti normativi di riferimento e dai Regolamenti o Circolari della Cassa.

2.11 Le erogazioni di Cassa, generate dalle dichiarazioni spot inviate dai soggetti obbligati, qualora queste ultime siano state presentate tempestivamente, sono liquidate entro i termini previsti dall'ARERA, dagli atti normativi di riferimento e dai Regolamenti o Circolari della Cassa, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 7, del Regolamento di amministrazione e contabilità della Cassa.

2.12 Nell'ipotesi in cui i soggetti obbligati non rispettino i termini di cui ai commi 3, 5, 9 e 10 del presente articolo, la Cassa applica sulla somma dovuta un interesse di mora secondo le modalità definite al successivo articolo 6.

2.13 Con riferimento alle dichiarazioni standard e alle dichiarazioni spot, le regolazioni economiche risultanti da rettifiche sono maggiorate degli interessi secondo le casistiche riportate al successivo articolo 5.

2.14 Se il giorno di scadenza per il versamento o l'erogazione è festivo¹, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

ART. 3 MODALITÀ DI VERSAMENTO ED EROGAZIONE DEGLI IMPORTI

3.1 La Cassa rende disponibile sul data entry ai soggetti obbligati un avviso analogico riportante il codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) che rende pagabili, tramite lo strumento pagoPA, gli importi dovuti.

3.2 L'avviso analogico che permette di pagare tramite pagoPA è l'unico servizio di pagamento attraverso il quale potranno essere versati gli importi dovuti. In caso di documentate esigenze inderogabili, che necessitano di strumenti di pagamento alternativi all'avviso analogico, questi ultimi dovranno essere autorizzati dalla Cassa.

3.3 La Cassa eroga gli importi ai soggetti beneficiari a valere sul conto IBAN risultante

¹ Il sabato è da intendersi quale giorno festivo.



nell'Anagrafica della Cassa. È pertanto onere del soggetto obbligato mantenere aggiornati i dati anagrafici e bancari inseriti in Anagrafica.

ART. 4 IMPORTI MINIMI

4.1 Limitatamente alle dichiarazioni standard aventi cadenza mensile o bimestrale e alle relative rettifiche, la regolazione delle erogazioni da parte della Cassa e dei versamenti da parte dei soggetti obbligati è effettuata solo se gli importi risultano uguali o superiori ad un valore minimo (c.d. soglia) pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

4.2 Nel caso in cui gli importi siano inferiori alla soglia, questi saranno cumulati per il periodo compreso tra il sesto bimestre dell'anno precedente e il quinto bimestre dell'anno di riferimento, fino a concorrenza della soglia.

4.3 Il cumulo dei versamenti e delle erogazioni è da intendersi riferito ad ogni singola componente tariffaria e onere di sistema e dovrà comunque essere saldato almeno una volta l'anno, anche se inferiore al livello di soglia, secondo le scadenze temporali relative al quinto bimestre dell'anno di riferimento.

4.4 Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione con riferimento alle regolazioni di cui alle dichiarazioni standard afferenti alle componenti tariffarie A_{RIM} e A_{SOS} ².

ART. 5 CASI DI APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI A SEGUITO DI RETTIFICHE

5.1 La maturazione degli interessi sugli importi dovuti a seguito delle richieste di rettifica è disciplinata a seconda dei casi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto previsto nel presente articolo. Per il periodo precedente trova applicazione la Circolare della Cassa N. 32/2017/ELT/GAS/IDR.

5.2 Nelle casistiche di rettifica presentate dai soggetti obbligati, e di seguito riportate, la determinazione degli interessi è collegata al tasso di cui all'articolo 6, comma 2, del presente Regolamento, ed è applicata qualora:

- a) il nuovo risultato comporti, diversamente dall'ammontare precedentemente comunicato dalla Cassa, un versamento da parte del soggetto obbligato. In questi

² Di cui all'art. 34.2 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT) 2016-2019 - Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i..



casi, l'applicazione degli interessi decorre:

- a.1) nel caso in cui il versamento da parte della Cassa sia già avvenuto, dalla data di erogazione³ di quanto versato dalla Cassa;
- a.2) nel caso in cui il versamento da parte della Cassa non sia ancora avvenuto, dalla data di scadenza originariamente prevista dai singoli Testi integrati o dalle deliberazioni di riferimento dell'ARERA o dalle comunicazioni di Cassa;
- b) il nuovo risultato comporti, diversamente dall'ammontare precedentemente comunicato, una riduzione dell'ammontare già erogato. In questi casi, l'applicazione degli interessi decorre dalla data di erogazione da parte di Cassa sull'importo oggetto di restituzione;
- c) il nuovo risultato comporti una variazione dell'ammontare ma non modifica l'obbligo di un versamento da parte del soggetto obbligato. In questi casi, il soggetto obbligato procede al versamento della differenza, nel caso in cui l'ammontare iniziale sia stato versato, o dell'intero importo nel caso in cui l'ammontare dovuto non sia stato ancora versato. Il periodo di applicazione degli interessi decorre dalla data originariamente prevista per il versamento dai singoli Testi integrati o dalle deliberazioni di riferimento dell'ARERA o dalle comunicazioni di Cassa.

ART. 6 INTERESSI PER MANCATO, PARZIALE O RITARDATO VERSAMENTO

6.1 In caso di mancato, parziale o ritardato versamento dell'importo dovuto derivante da dichiarazione standard ovvero da dichiarazione spot da parte dei soggetti obbligati, la Cassa applica sulla somma dovuta, dalla data originariamente prevista per il versamento dai singoli Testi integrati o dalle deliberazioni di riferimento dell'ARERA o dalle comunicazioni di Cassa, un tasso di interesse di mora pari a:

- I. fino al 31.12.2019^{4 5}:
 - a) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti e

³ La data di pagamento è quella di riferimento per il calcolo puntuale degli interessi.

⁴ Come previsto dall'art. 48.4 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT) 2016-2019 - Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i..

⁵ Per i periodi precedenti si rinvia alla normativa e ai Testi Unici di riferimento pubblicati dall'ARERA, oltre che alle relative circolari della CSEA.



mezzo percentuali per ritardi fino a 45 giorni;

- b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro per ritardi superiori a 45 giorni;
- II. dal 1.01.2020⁶:
- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
 - b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

In caso di ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

I suddetti tassi si intenderanno modificati in linea con eventuali aggiornamenti previsti da ARERA.

6.2 Nel caso in cui il mancato, parziale o ritardato versamento sia conseguente ad una rettifica dei dati rilevanti da parte del soggetto obbligato, la Cassa applica sull'importo risultante da rettifica e non versato alla scadenza originaria il tasso di interesse di cui all'articolo 6, comma 1, punto II, lettera b), tenuto conto di quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

6.3 Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fatta eccezione per quanto previsto da diverse disposizioni normative e/o regolatorie su specifici meccanismi e/o componenti tariffarie.

⁶ Come previsto dall'art. 41.4 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT) 2020-2023 - Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel e s.m.i..